

LE SOCIETÀ BENEFIT

ODCEC Roma - Commissione Terzo Settore e non Profit
Autoformazione del 27.03.2023

Parte I - Simone Masi

**FILOSOFIA IMPRENDITORIALE, LEGGE ISTITUTIVA
ASPETTI STATUTARI**



SOCIETA' BENEFIT: PERCHE' OCCUPARCI

1. Tipologia di società in **continua crescita** in termini di interesse e numerosità di imprese.
2. Il cliente si aspetta da noi **consulenza** in fase di analisi di fattibilità e di opportunità, e spesso anche per collaborare col notaio che deve redigere o modificare lo statuto.
3. Saremo chiamati a prestare **assistenza** annuale al cliente non solo sul piano amministrativo, contabile e fiscale ma anche in corso d'esercizio sui processi di governance (il governo d'impresa è uno degli aspetti che sono interessati dalla rendicontazione) e su monitoraggio e controllo dell'azione benefit.
4. La **rendicontazione non finanziaria** riguarda e interessa direttamente la nostra professione specialmente chi si occupa di Terzo settore.
5. In chiave di **trasparenza** abbiamo il compito di rendere comprensibili e fruibili le evidenze di bilancio ai portatori d'interesse non azionisti che per forza di cose sono meno addentro alla materia rispetto agli shareholders.

FILOSOFIA CSR, ESG, B-CORP IMPULSI UE E ONU

Le società commerciali storicamente nascono e operano per un unico scopo: **remunerare il capitale investito**. Fine unico e ultimo è la massimizzazione del profitto, lo *shareholder value*, la soddisfazione dei soci.

Nel tempo si sviluppa consapevolezza di come strategie di medio/lungo termine solide e di successo debbano integrare la **sostenibilità** in modo olistico e non come aspetto accessorio dell'attività. Non solo la riduzione delle **esternalità** negative generate dalla produzione, ma la creazione di esternalità positive **conciliano la generazione di valore economico con la creazione di valore sociale, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.**



segue **FILOSOFIA CSR, ESG, B-CORP, IMPULSI UE E ONU**

- ❑ Nel **1987** la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo pubblica rapporto Brundtland (“Our Common Future”) e introduce **per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile**.
- ❑ Si va diffondendo il concetto di **Corporate Social Responsibility (CSR)**, introdotto da Bowen nel 1953, poi ripreso da altri autori, fino a raggiungere massimo interesse alla **fine degli anni '90**.
- ❑ Iniziative delle Nazioni Unite per promuovere l’inclusione della sostenibilità all’interno dei modelli di business. **UN Global Compact** è del **1999**. Del **2004** il documento “Who Cares Wins” Connecting Financial Markets to a Changing World “Recommendations by the financial industry to better integrate environmental, social and governance issues in analysis, asset management and securities brokerage nasce dunque l’**acronimo ESG** (aspetti di cui un’organizzazione deve rendere conto nel perseguimento dei propri obiettivi di business, anche per avere maggior credito presso gli investitori).
- ❑ Nel **2006** viene fondata **B-Lab** negli USA organizzazione non-profit base e stimolo del successivo movimento **B-Corp** nato nel **2010** con codificazione delle Benefit Corporation come nuova forma giuridica.
- ❑ A partire dal **2014** (Dir 2014/95/EU) sempre più **frequenti iniziative ONU e UE**. **“Nonfinancial reporting directive” (NFRD)** recepita in Italia dal D.Lgs. 254/2016 - indicazioni e obblighi di reporting di dati e informazioni non finanziari. Tra **2020 e 2021** sviluppata Tassonomia europea per definire classificazione comune attività ecosostenibili e proposta per una nuova Direttiva sul **Corporate Sustainability Reporting (CSRD)** che estende perimetro di applicazione e profondità rispetto a NFRD.
- ❑ **Al momento** sono in continua evoluzione standard, framework e linee guida per guidare le imprese nel processo di redazione della **reportistica di sostenibilità**.



ISTITUZIONE SOCIETA' BENEFIT - LEGGE 208/2015

Legge di stabilità 2016 L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384

*Comma 376: Società Benefit nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di **beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri **portatori di interesse**.*

Prima dell'istituzione delle SB una società che avesse voluto agire in altri ambiti e perseguire finalità non esclusivamente lucrative non avrebbe potuto inserirle nel proprio statuto (vedi esperienza NATIVA) ma avrebbe dovuto costituire uno apposito ente non profit, come ad esempio una fondazione.

NB: in sede istitutiva non sono state previste misure fiscali agevolative, poi introdotte in forma di credito d'imposta per spese di costituzione/trasformazione 2021 e 2022. Importanti e da approfondire sono invece le considerazioni sull'inerenza dei costi allargata alle attività benefit.



Società benefit: differenze con impresa sociale

- Impresa sociale deve esercitare una delle attività di interesse generale di cui art. 2 D.Lgs. 112/2017. SB invece può operare in qualsiasi settore economico.
- Impresa sociale può essere costituita in varie forme (società, associazione, fondazione, soc. cooperative, società consortili) tranne che società di capitali a socio unico persona fisica. SB al contrario deve necessariamente costituirsi in forma di società commerciale, e anche in modalità socio unico.
- Impresa sociale, al contrario delle SB, ha una limitazione nella distribuzione degli utili ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3 co. 3 d.lgs. 112/2017).
- L'impresa sociale che perde tale qualifica viene cancellata dal RUNTS. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del codice del consumo D.lgs. 206/2005.



Società benefit: aspetti statutari

- a) **DENOMINAZIONE**: può introdurre accanto alla denominazione sociale «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (**comma 379**).
- b) **OGGETTO SOCIALE**: deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire (**comma 379**).
- c) **DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA' FOR BENEFIT**: la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili ("Responsabile d'impatto o del perseguimento del beneficio comune") cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità (**comma 380**).
- d) **RENDICONTAZIONE ANNUALE**: va redatta una relazione annuale (anche "relazione di impatto") sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegare al fascicolo di bilancio e pubblicare nel sito internet della società, se esistente (**commi 382-3**).